

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI OYACE



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, PATROCINI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE'
PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Natura degli interventi

Art. 3 Soggetti beneficiari

CAPO II – CONTRIBUTI

Art. 4 Criteri di programmazione

Art. 5 Tipologia e modalità degli interventi

Art. 6 Contributi ordinari

Art. 7 Contributi straordinari

CAPO III – VANTAGGI ECONOMICI

Art. 8 Natura del vantaggio economico

Art. 9 Utilizzo di immobili, strutture o beni

CAPO IV – PATROCINI

Art. 10 Natura del patrocinio

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Pubblicità

Art. 12 Norma transitoria

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e/o per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere da parte del Comune di Oyace alle associazioni, ai comitati spontanei, enti pubblici e privati, gruppi culturali, sportivi e ricreativi, fondazioni e comitati per lo svolgimento, senza fini di lucro, a sostegno di attività e manifestazioni di interesse culturale, sociale, sportivo, ambientalistico, turistico ed attività rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere.

Art. 2

Natura degli interventi

1. L'intervento del Comune che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:

a) contributi: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;

b) patrocinio: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate all'articolo 3 dello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;

c) vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, associazioni, comitati spontanei, enti pubblici e privati, gruppi culturali, sportivi e ricreativi, fondazioni e comitati, anche non aventi personalità giuridica, di norma aventi sede ed operanti nel territorio comunale i quali promuovano lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e manifestazioni di interesse culturale,

sociale, sportivo, ambientalistico, turistico ed attività rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere. Nel dettaglio sono ammessi ai benefici i soggetti che:

- abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 dello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
- compiano opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
- intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche, intervengano in favore di iniziative umanitarie.

CAPO II

CONTRIBUTI

Art. 4

Criteria di programmazione

1. Ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, la Giunta comunale propone, per ciascun esercizio del bilancio medesimo in fase di approvazione, l'importo complessivo dei contributi da iscrivere e l'ipotesi di stanziamento per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, ecc).
2. In sede di approvazione del bilancio di previsione la Giunta comunale propone la ripartizione delle risorse disponibili per ciascun centro di costo suddividendole eventualmente tra contributi ordinari e contributi straordinari; la valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 5

Tipologia e modalità degli interventi

1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

Art. 6

Contributi ordinari

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del soggetto richiedente.
2. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione l'ufficio comunale competente pubblica un bando per la concessione dei contributi ordinari.
3. Nel caso vi siano disponibilità di bilancio ulteriori, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di pubblicare un ulteriore bando per la concessione di contributi ordinari.

4. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:

- a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;
- c) programma delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
- d) bilancio preventivo dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa sia indeducibile, compreso l'importo che si intende chiedere al Comune;
- e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
- f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;
- h) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
- i) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
- j) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- k) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero totale degli iscritti e, tra questi, il numero di residenti in Comune di Oyace alla data di presentazione della richiesta;
- l) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
- m) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- n) impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati.

5. Scaduti i termini di pubblicazione del bando, l'ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle domande.

6. La Giunta comunale, ai fini dell'erogazione dei contributi, approva l'elenco delle domande ammesse a contributo e ne determina l'ammontare.

7. Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.

8. Il contributo verrà liquidato al richiedente in due momenti diversi. Un primo acconto, pari al 80% dell'importo, verrà erogato entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Il saldo del 20% dell'importo, verrà erogato successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame del bilancio

consuntivo e di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti da parte dell'Ufficio di Segreteria competente.

Art. 7

Contributi straordinari

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro una tantum che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario, nei seguenti casi:

- a) a sostegno di iniziative o interventi a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;
- b) per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario, per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta.

2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:

- a) relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 dello Statuto comunale;
- b) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
- c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- d) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
- e) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
- f) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. La Giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio di previsione comunale determinando l'entità del contributo.

4. In caso di più richieste di contributi straordinari verrà erogato il contributo sulla base dei seguenti criteri:

- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
- numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.

5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.

7. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:

- a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
- b) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
- c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;
- d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.

8. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa in originale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari; la documentazione sarà riconsegnata in fase di liquidazione del contributo.

9. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.

10. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo; su tutta la documentazione giustificativa sarà apposto un timbro del Comune che ne attesti l'uso ai fini dell'ottenimento del contributo finanziario.

CAPO III

VANTAGGI ECONOMICI

Art. 8

Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:

a) godimento di un bene comunale mediante:

- concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà del Comune;
- concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
- concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune.

Art. 9

Utilizzo di immobili, strutture o beni

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.
3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.
4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
5. In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

CAPO IV

PATROCINI

Art. 10

Natura del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto della Giunta comunale.
4. Il soggetto beneficiario di patrocinio è tenuto ad apporre lo stemma araldico del Comune con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Oyace" su volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e simili concernenti l'attività del patrocinio stesso.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Pubblicità

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 12

Norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.